

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 155/2006, l'Associazione "ROTTE LOCALI **Impresa Sociale**" con sede in Verona, Via Giobatta Domaschi n. 39.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale potrà essere variata senza modifica statutaria purché all'interno dello stesso Comune, così come potranno essere istituite sedi operative e/o uffici anche altrove in diverso Comune. In caso di variazione di sede legale in un Comune diverso si dovrà deliberare la modifica statutaria mediante approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Scopi ed attività

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione, in particolare, opera nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo sociale e della ricerca ed erogazione di servizi culturali ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 2, comma 1, lettere d), e), f), g) e i), con lo scopo di progettare e veicolare una gestione e una promozione turistica sostenibile dei territori.

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) studio e/o realizzazione, in proprio o per terzi, di progetti atti a realizzare uno sviluppo turistico dei territori sostenibile dal punto di vista della tutela ambientale e nel rispetto delle comunità locali;

b) organizzazione e realizzazione di corsi, attività formative e didattiche legate alle tematiche istituzionali, in particolare rispetto alla acquisizione di competenze nell'ambito della tutela ambientale, della promozione della cultura e dell'arte e del patrimonio culturale ed artistico, del turismo sociale;

c) studio e progettazione, in proprio o per conto terzi, volti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché altre attività direttamente volte alla preservazione e valorizzazione degli ambienti naturali su cui l'Associazione opera;

d) tutela, valorizzazione, promozione e gestione, in un'ottica di sostenibilità, di siti locali di rilevanza e interesse culturale, artistico, architettonico e/o archeologico e naturalistico;

e) promozione, elaborazione, progettazione e organizzazione di servizi culturali volti alla valorizzazione degli ambien-

ti, delle tradizioni e delle comunità locali;

f) progettazione e/o gestione di servizi museali ed eco-museali, nonché realizzazione, in proprio o per terzi, di allestimenti museografici;

g) ricerche d'ambito storico-etnografico, geografico e/o antropologico indirizzate all'approfondimento o individuazione di tematiche specifiche locali caratterizzanti i contesti territoriali e utili per una loro valorizzazione;

h) progettazione e consulenza volta alle imprese turistiche e agli altri soggetti coinvolti per l'elaborazione di prodotti e servizi di turismo sociale, responsabile e/o sostenibile, o per l'ottenimento da parte delle stesse di certificazioni ambientali o di altro tipo;

i) gestione in proprio di strutture turistiche, culturali e/o ricettive nell'ambito del turismo sociale, responsabile e sostenibile;

j) sostegno a progetti di recupero e di valorizzazione del territorio e dei saperi e delle pratiche del luogo, in una prospettiva dinamica che tiene insieme sia elementi di continuità che di trasformazione.

Le attività di cui sopra sono svolte in via stabile e principale; per attività principale ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 1, comma 1 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'Associazione.

Fermo restando il limite di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere anche altre attività non principali ma connesse alle precedenti. A titolo d'esempio l'Associazione potrà affiancare alle proprie attività di utilità sociale anche la promozione, divulgazione e distribuzione di prodotti, anche attraverso "e-commerce" e linee tematiche di "merchandising" nell'ottica di valorizzazione dei territori e delle culture locali, la gestione diretta di strutture turistiche ricettive e/o ristorative o attività di consulenza a supporto di imprese e operatori di turismo.

L'Associazione potrà collaborare con altri Enti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.


Per garantire il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere e dare in locazione beni mobili ed immobili, stipulare contratti o accordi con terzi e svolgere ogni altro tipo di attività, commerciale o meno, che si rendesse necessaria.

Art. 4 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità ed i principi statutari. Possono altresì essere soci le persone giuridiche aventi finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione.

L'elenco dei soci è aggiornato in un apposito registro, sem-





pre disponibile per la consultazione da parte degli stessi.

Art. 5 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività dell'Associazione. In caso di diniego, motivato, il richiedente escluso potrà, entro il termine di 30 giorni, fare appello all'Assemblea dei soci.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

È fatto divieto di partecipazione temporanea fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea e il diritto a proporsi come candidato per l'elezione degli organi sociali.

Art. 6 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I soci sono anche tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali, che sono in ogni caso intrasmissibili, non richiedibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, il regolamento e le disposizioni del Consiglio direttivo, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nocca all'Associazione o al suo buon nome, il Consiglio Direttivo stesso potrà infliggere le seguenti sanzioni:

- * richiamo scritto;
- * sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- * esclusione dalla vita associativa.

È in ogni caso ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in via definitiva, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per:

- * recesso a seguito di dimissioni da presentarsi in forma scritta con un preavviso di almeno 60 giorni;
- * decadenza in seguito alla perdita di qualcuno dei requisiti d'ammissione;
- * decadenza a seguito di ritardato pagamento dei contributi oltre il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- * espulsione a seguito di delibera di esclusione;

* morte.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- * l'Assemblea generale dei soci;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente;
- * l'Organo di Controllo, se eletto.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali d'indirizzo a cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La convocazione deve avvenire tramite un mezzo tale da garantirne la diretta conoscenza da parte di tutti i soci aventi diritto e deve avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non abbia convocato entro 30 giorni l'Assemblea richiesta dai soci, o qualora esso risulti dimissionario, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di Controllo, se eletto.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi, per iscritto, esclusivamente ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da una persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza di almeno la metà più uno di voti favorevoli. Per lo scioglimento dell'Associazione

Stalder & Suter



è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea saranno redatti e figureranno nell'apposito libro sociale.

In caso di necessità, il Presidente potrà chiamare un notaio per redigere tale verbale.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno con le modalità di volta in volta stabilite. Ove necessario, il Presidente nominerà tra i presenti una commissione di tre scrutatori che, in caso di rinnovo delle cariche sociali, non devono essere candidati. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e il bilancio sociale;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dell'Organo di Controllo;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- f) ogni altro compito previsto dalla Legge, dallo statuto o da eventuali regolamenti.

È invece compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modifiche statutarie;
- b) deliberare sulla trasformazione, sulla fusione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

Su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, specifici argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno.

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da 3 a 5 secondo la determinazione dell'Assemblea eleggente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del quarto esercizio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ovvero assenza di condanne, competenze specifiche nell'ambito delle attività sociali, assenza di conflitti d'interesse nella funzione di gestione dell'associazione; non possono essere nominati coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs. 155/2006, art. 8, comma 2.

Al termine del mandato i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e qualunque altra carica risultasse necessaria. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a reintegrarli, purché la maggioranza sia costituita da consiglieri eletti dall'Assemblea, e tali consiglieri restano in carica fino alla successiva Assemblea che deve confermarli; qualora venga meno la maggioranza di eletti dall'Assemblea, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea per la sostituzione di quelli mancanti, e i neo-eletti scadono insieme a quelli in carica.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, deve essere convocata d'urgenza un'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio Direttivo; tale convocazione può essere indetta dall'Organo di Controllo, se eletto, o dal Presidente uscente che può, "pro-tempore", compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo


Il Consiglio Direttivo, responsabile verso l'Assemblea della gestione dell'Associazione, è incaricato di curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare le Assemblee;
- b) predisporre il programma di attività annuali, secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predisporre una relazione annuale sulle attività da sottoporre all'Assemblea;
- e) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- f) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative del caso;
- g) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare in merito agli atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione;
- i) dare parere su quanto sottopostogli dal Presidente, da un consigliere o dall'Assemblea;
- j) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci;
- k) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione;
- l) fissare le quote annuali sulla base dei programmi sociali;
- m) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di lavoro;
- n) irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima, contenente l'ordine del giorno della seduta. In casi di urgenza la convocazione può avvenire senza





formalità e, in caso di necessità, possono assumere valore di riunioni del Consiglio Direttivo anche le consultazioni telefoniche o telematiche, purché siano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione utile da tenersi entro breve tempo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un consigliere designato dai convenuti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.

Delle sedute del Consiglio Direttivo dev'essere approvato uno specifico verbale.

I membri dell'Organo di Controllo, se eletto, possono partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto. A scopo consultivo possono essere invitate anche persone esterne, competenti nelle materie trattate.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni nominate dal Consiglio stesso, tra i soci e non, e può attribuire anche a terzi la procura per compiere specifici atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di Legge, di fronte ai terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza che devono essere ratificati entro 20 giorni dal Consiglio Direttivo.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Con deliberazione dell'Assemblea, ai membri del Consiglio Direttiva può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi; in mancanza di tale delibera, si intende che la carica di consigliere sia assolta a titolo gratuito.

È in ogni caso vietata la corresponsione ai membri del Consiglio Direttivo di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

Art. 20 - Organo di Controllo: Collegio Sindacale

Ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 11, qualora vengano supe-

rati due dei limiti dell'art. 2435-bis del C.C., ridotti della metà, l'Assemblea procede alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti; l'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di condanne, competenze specifiche in materia giuridica e contabile, assenza di conflitti d'interesse nella funzione di controllo.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. I sindaci restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, in particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 155/2006, artt. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Di tale monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo; a tale fine possono richiedere agli amministratori tutte le informazioni necessarie.

Art. 21 - Revisione legale dei conti

Ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 11, comma 4, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 2435-bis del C.C., il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati dall'Assemblea. In alternativa, il controllo contabile può essere affidato anche al collegio sindacale, purché i suoi membri risultino iscritti all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 22 - Rapporti di lavoro

L'Associazione può stipulare contratti di lavoro dipendente o di collaborazione sia con soci che con terzi; a tali lavoratori non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. È invece vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specifi-



cate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Art. 23 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività su quanto incide o influisce sulle condizioni lavorative e sulla qualità dei beni o servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimento o interventi in merito agli argomenti di cui al comma precedente possono essere fatti pervenire al Consiglio Direttivo che potrà anche indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari.

Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio e il Fondo Comune dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote di adesione;
- b) da eventuali altri contributi associativi supplementari;
- c) da eventuali altre entrate destinate ad incrementarli;
- d) dai beni mobili e immobili di proprietà a qualunque titolo acquisiti.

Art. 25 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di adesione dei soci;
- b) contributi straordinari dei soci;
- c) versamenti volontari e liberalità dei soci;
- d) contributi liberali da terzi, Enti Pubblici e Privati;
- e) donazioni e lasciti;
- f) introiti derivanti da campagne pubbliche di raccolta fondi;
- g) corrispettivi delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- h) ogni altro tipo di entrate consentite dalla Legge e dallo Statuto.

Art. 26 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

L'Associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, sia durante la vita dell'Associazione che al suo scioglimento.

A tal proposito, si considera distribuzione indiretta di utili, ed è pertanto vietata:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed,

in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 27 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario o che a qualunque titolo cessa di far parte dell'Associazione è comunque tenuto al pagamento della quota sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto alle quote annuali. È comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio dell'associazione sono comunque a fondo perduto. I versamenti e le quote non sono quindi in alcun caso rivalutabili né ripetibili. In caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di perdita della qualifica di socio per qualunque motivo, non può darsi luogo al rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote versate non possono essere in alcun caso trasmesse, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art. 29 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e, ai sensi del D.Lgs. 155/2006, art. 10, comma 2, un bilancio sociale da sottoporre entrambi all'approvazione assembleare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci, con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti i soci che ne facciano richiesta.

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e



REPERTORIO N. 25803

RACCOLTA N. 12995

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo.
(10 marzo 2015)

In Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, nel mio studio.

Innanzi a me, Melchiorre Saraceno, notaio in Verona,
iscritto al Collegio Notarile di Verona,

sono presenti i signori

- **Vairani Paola**, nata a Sesto San Giovanni (MI) il 18 agosto 1973, residente a Mezzane di Sotto (VR), Via delle Fonti n. 7/L, codice fiscale VRN PLA 73M58 I690F,
- **Perantoni Paolo**, nato a Negrar (VR) il 25 agosto 1986, residente a San Pietro in Cariano (VR), Via Rodano n. 6, codice fiscale PRN PLA 86M25 F861R,
- **Bellato Elisa**, nata a Brescia il 3 maggio 1967, residente a Preganziol (TV), Via Nino Bixio n. 5, codice fiscale BLL LSE 67E43 B157D, e
- **Lazzarin Gianmarco**, nato a Verona il 29 giugno 1973, residente a Verona, Via Giobatta Domaschi n. 39, codice fiscale LZZ GMR 73H29 L781H.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 155/2006, è costituita tra i signori Lazzarin Gianmarco, Vairani Paola, Perantoni Paolo e Bellato Elisa una associazione con denominazione

"ROTTE LOCALI Impresa Sociale".

Il funzionamento dell'associazione è regolato dalle norme del presente atto costitutivo, nel quale, in particolare, sono indicate quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza. Ulteriori norme sono contenute nello statuto che, da me notaio illustrato ai comparenti, è allegato al presente atto sotto la lettera "A".

La sede della società è stabilita in Verona, Via Giobatta Domaschi n. 39.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione, in particolare, opera nel settore dell'educazione, istruzione e formazione, della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, della valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo sociale e della ricerca ed erogazione di servizi culturali ai sensi del D. Lgs. 155/2006, art. 2, com-

**Registrato all'Ufficio
delle Entrate di Verona 1**

il 17/03/2015

al N. 4324/1T

Esatti € 356,00

ma l, lettere d), e), f), g) e i), con lo scopo di progettare e veicolare una gestione e una promozione turistica sostenibile dei territori.

Per raggiungere tali finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) studio e/o realizzazione, in proprio o per terzi, di progetti atti a realizzare uno sviluppo turistico dei territori sostenibile dal punto di vista della tutela ambientale e nel rispetto delle comunità locali;

b) organizzazione e realizzazione di corsi, attività formative e didattiche legate alle tematiche istituzionali, in particolare rispetto alla acquisizione di competenze nell'ambito della tutela ambientale, della promozione della cultura e dell'arte e del patrimonio culturale ed artistico, del turismo sociale;

c) studio e progettazione, in proprio o per conto terzi, volti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché altre attività direttamente volte alla preservazione e valorizzazione degli ambienti naturali su cui l'Associazione opera;

d) tutela, valorizzazione, promozione e gestione, in un'ottica di sostenibilità, di siti locali di rilevanza e interesse culturale, artistico, architettonico e/o archeologico e naturalistico;

e) promozione, elaborazione, progettazione e organizzazione di servizi culturali volti alla valorizzazione degli ambienti, delle tradizioni e delle comunità locali;

f) progettazione e/o gestione di servizi museali ed eco-museali, nonché realizzazione, in proprio o per terzi, di allestimenti museografici;

g) ricerche d'ambito storico-etnografico, geografico e/o antropologico indirizzate all'approfondimento o individuazione di tematiche specifiche locali caratterizzanti i contesti territoriali e utili per una loro valorizzazione;

h) progettazione e consulenza volta alle imprese turistiche e agli altri soggetti coinvolti per l'elaborazione di prodotti e servizi di turismo sociale, responsabile e/o sostenibile, o per l'ottenimento da parte delle stesse di certificazioni ambientali o di altro tipo;

i) gestione in proprio di strutture turistiche, culturali e/o ricettive nell'ambito del turismo sociale, responsabile e sostenibile;

j) sostegno a progetti di recupero e di valorizzazione del territorio e dei saperi e delle pratiche del luogo, in una prospettiva dinamica che tiene insieme sia elementi di continuità che di trasformazione.

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da tre a cinque membri, secondo il

numero determinato dall'assemblea al momento della nomina.

Altre norme concernenti l'amministrazione dell'associazione sono contenute nello statuto, agli articoli 15 (quindici) e seguenti.

In sede di costituzione l'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo in carica per quattro esercizi e nominato nelle persone dei signori Vairani Paola, presidente, Perantoni Paolo, vice presidente, Bellato Elisa, segretario, e Lazzarin Gianmarco, tesoriere, tutti come sopra generalizzati, i quali accettano; al consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione dell'associazione.

I signori Vairani Paola, Perantoni Paolo, Bellato Elisa e Lazzarin Gianmarco chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese; dichiarano che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge, e delegano me notaio a fare quanto occorra per tale iscrizione.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Per la disciplina completa si rinvia all'articolo 18 (diciotto) dello statuto.

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2015.

I comparenti autorizzano il presidente del consiglio direttivo a compiere tutte le pratiche per la legale costituzione dell'associazione.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e completato da me medesimo su un foglio per due pagine e quanto fin qui della terza, da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta.

F.to Paolo Perantoni

F.to Paola Vairani

F.to Elisa Bellato

F.to Gianmarco Lazzarin

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..



sentito il parere dell'Organismo di cui alla legge 662/1996, art. 3, comma 190, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici. A tal fine, i liquidatori notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifica.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 31 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse tra soci, o tra soci e l'associazione, sarà rimessa ad un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito. Alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana.

F.to Paolo Perantoni

F.to Paola Vairani

F.to Elisa Bellato

F.to Gianmarco Lazzarin

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OCCUPA QUATTORDICI PAGINE

VERONA, 24 MARZO 2015

